

REGOLAMENTO INTERNO DEGLI APA ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI - U.G.R. E.T.S. AGGIORNATO AL 01.01.2024

Il presente regolamento ha lo scopo di facilitare la vita comunitaria degli ospiti, concedendo loro maggiore sicurezza fisica, psicologica e di protezione nonché la possibilità di usufruire una parte dei servizi erogati dalla struttura UGR ETS e delle sue attività socio culturale.

A. Pratiche d'ingresso

Art. 1 – L'Ente ospita persone anziane con età non inferiore ai 65 anni; casi diversi possono essere valutati singolarmente dalla Direzione

Art. 2 – Per essere ospitati è necessario inoltrare la documentazione richiesta all'Ente presentandosi di persona per un colloquio informativo

In casi particolari il colloquio può essere sostituito dalla visita domiciliare

La documentazione è costituita da:

- Copia documento identità
- Copia codice fiscale
- Scheda clinica compilata dal medico curante su modulo predefinito da ritirare presso l'Ufficio dell'Ente, o scaricabile dal sito www.ugronlus.org;
- Modulo domanda da ritirare presso l'ufficio accettazione o scaricabile dal sito www.ugronlus.org.

Art. 3 – La Direzione Sanitaria esamina la domanda e, nel caso venga accettata, appena vi è la possibilità di ingresso, invita la persona interessata a prendere visione dell'alloggio che potrebbe essere messo a sua disposizione

Art. 4 – Prima dell'ingresso l'ospite è tenuto a:

- a) Firmare in contratto con il quale saranno sottoscritti reciprocamente gli impegni, in relazione al Regolamento interno e alle condizioni economiche;
- b) La cauzione sarà versata dopo i 30 giorni di prova, pari ad una mensilità;
- c) Concordare la data d'ingresso ai fini della decorrenza della retta;
- d) Indicare nella scheda, oltre ai propri dati anagrafici, nome ed indirizzi di familiari o conoscenti ai quali la Direzione possa rivolgersi in caso di necessità;

Art. 5 – Entro tre mesi dall'ingresso, UGR avvierà le pratiche, d'ufficio, per iscrivere la residenza presso la sede dell'Ente

B. Alloggio

Art. 6 – L'alloggio è completamente arredato e all'ospite è data la possibilità di portare qualche oggetto personale (previo parere favorevole della Direzione) .

Art. 7 – L'ospite, al ricevimento della chiave dell'alloggio, si impegna a:

- a) Osservare le regole d'igiene dell'ambiente;
- b) Mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste dell'Ente di garantirne la perfetta utilizzazione;
- c) Segnalare all'Ente l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate dalla Direzione;
- d) Consentire al personale di servizio, e a qualsiasi altra persona indicata dall'Ente, di accedere all'alloggio per provvedere alle pulizie, controlli e riparazioni.

Art. 8 – L'ospite è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

Art. 9 - L'ospite dispone di una chiave della propria stanza. L'alloggio deve essere chiuso a chiave per assenze temporanee.

Nel caso di assenza prolungata, la chiave dovrà essere depositata al responsabile designato dalla Direzione.

Art. 10 – E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l'ospite; eventuali eccezioni alla presente norma possono essere autorizzate solo dalla Direzione.

Art. 11 – E' fatto altresì divieto ospitare in stanza animali di qualsiasi tipo e razza

C. Vitto

Art. 12 - Il vitto è proposto con un menù giornaliero che viene predisposto dalla Direzione con la consulenza di un medico o di un dietologo.

Esso viene reso noto a tutti gli ospiti con sufficiente anticipo, mediante esposizione nelle sale da pranzo.

Art. 13 - Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.

Art. 14 - Il pranzo e la cena sono serviti nella sala da pranzo comune, situata al piano terra, alle ore 12.00 e alle ore 19.00.

In casi particolari la Direzione può autorizzare il servizio in stanza. In questo caso l'ospite dovrà essere assistito durante l'assunzione del pasto da un familiare o da un delegato dello stesso

Art. 15 - La colazione è compresa nella retta ed è servita in stanza alle ore 08.15.

D. Retta

Art. 16 - L'ospite è tenuto a versare la retta mensile posticipata entro il cinque del mese successivo.

Art. 17 - L'importo mensile può essere modificato in relazione alle variazioni del costo della vita.

Art. 18 - La retta dà diritto a godere della giornata alimentare completa, dell'alloggio, e di tutti i servizi generali inerenti alla gestione dell'appartamento, nonché dei servizi socio - assistenziali e ricreativi messe a loro disposizione.

Art. 19 - Qualora l'ospite si assenti per un periodo superiore **a due giorni interi e consecutivi (rientro in famiglia, vacanza o ricovero ospedaliero o in altro centro sanitario)** ha diritto ad una riduzione della retta per la parte relativa al vitto ed al servizio lavanderia nella misura predisposta annualmente dall'Ente.

Art. 20 - In caso di decesso dell'ospite i suoi legittimi eredi sono tenuti al pagamento della retta fino alla consegna della chiave o alla comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata postale, a mano o per mail.

E. Orari

Art. 21 - L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del suo medico curante.

L'ospite può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo.

Art. 22- L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:

- Nei locali comuni dalle 22.30 alle ore 7.00;
- In stanza e nelle zone notte dalle 13.30 fino alle 15.30 e dalle 21.00 fino alle 7.00.

F. Assistenza medico – infermieristica – assistenziale

Art. 23 – L'Ente:

- a) Mette a disposizione dei sigg. medici curanti personali dell'Ospite il proprio ambulatorio;
- b) Al personale abilitato in termini di legge, affida le prestazioni di carattere infermieristico sotto elencate:
 - 1) Risposta e soluzione alla chiamata d'emergenza;
 - 2) Controllo parametri vitali su indicazione del medico curante personale dell'ospite;
 - 3) Organizza, su ordine del medico curante, il trasporto all'ospedale di un ammalato;
 - 4) Avvisare la Direzione e le persone indicate nella scheda personale in caso di pericolo di vita o di gravi infermità che richiedano provvedimenti urgenti.

Le seguenti prestazioni extra:

INFERMIERISTICHE: Preparazione della terapia, approvvigionamento dei farmaci, esecuzione di terapia intramuscolare, endovenosa, prelievi ematici e piccole medicazioni. La fornitura dei

farmaci è di competenza dei famigliari i quali vi provvederanno su segnalazione del personale di UGR, con consegna degli stessi presso gli uffici dell'Ente

ASSISTENZIALI: Esecuzione di attività assistenziali quali igiene giornaliera, messa a letto pomeridiana, piccole medicazioni in collaborazione con la Infermiera,

nel caso fossero necessarie, devono essere preventivamente richieste per iscritto, su modulo a disposizione in Ufficio ed autorizzate dalla Direzione Sanitaria, con costo a carico dell'utente definito di anno in anno dal Cda dell'Ente.

Tali servizi possono comunque essere integrati con l'intervento del SAD e del ADI.

Art. 24- - La presenza infermieristica e altro personale qualificato OSS sono al servizio degli ospiti secondo l'organizzazione interna della struttura.

G. Servizio assistenziale

Art. 25 – L'Ospite ha diritto, se lo richiede, alla doccia settimanale assistito da personale qualificato. Inoltre lo stesso personale provvede alla **supervisione dell'igiene del mattino**, secondo tempi previsti dall'organizzazione.

In casi particolari, ove fosse necessario un intervento con tempi diversi, si deve concordare con la Direzione la modalità di procedura, attivando prestazioni extra.

H. Servizi di guardaroba/lavanderia

Art. 26 – Il servizio di lavanderia è a carico della struttura sia per la biancheria piana e asciugamani che per la biancheria intima e vestiario esterno **(no capispalla)** compatibile con il sistema di lavaggio interno. E' fatto divieto introdurre biancheria ed abbigliamento sporchi utilizzati nel periodo di assenza dalla struttura. Tali capi non potranno, per motivi igienici e sanitari, essere lavati nel servizio di lavanderia interna.

I. Servizi vari

Art. 27 – Nel caso ci fossero problemi con l'apparecchio telefonico posizionato nell'Alloggio, per le telefonate urgenti gli Ospiti possono rivolgersi al personale in turno.

Art. 28 – Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti d'antenna centralizzata.

Art. 29 – L'uso dell'apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è permesso solo con la radiocuffia.

Art. 30 - L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti
In particolare:

- Non si deve bloccare il pulsante quando segna "occupato";
- Non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata;

- Non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano;
- E' sconsigliato l'uso dell'ascensore a persone che non sono in grado di eseguire le manovre necessarie;
- Dev'essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l'ascensore serve per il servizio agli ammalati o ai piani.

L. Rapporti con il personale

Art. 31 – L'ospite:

- a) Non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore.
- b) Deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione;
- c) Nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare adempimenti nel servizio, può rivolgersi alla Direzione.

M. Norme di interesse generale – Divieti

Art. 32 – L'ospite deve adeguarsi alle decisioni dell'Ente rispettando il regolamento

Art. 33 – All'ospite è fatto divieto di:

- Stendere alle finestre capi di biancheria;
- Tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
- Utilizzare fornelli a combustibile;
- Usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- Buttare nel water, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- Fumare all'interno della struttura;
- Fare fori nei muri;

Art. 34 – L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può arrecare disturbo ai vicini di stanza.

Art. 35 – È vietato asportare dalla sala da pranzo e dai locali comuni ogni cosa che costituisce il corredo delle sale e dei locali stessi.

N. Custodia valori e responsabilità civile

Art. 36 – L'Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti; declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli ospiti od alle loro cose.

O. Dimissioni ed allontananza dell'ospite

Art. 37 – L'ospite può disdettare l'alloggio con preavviso di 10 giorni a mezzo raccomandata postale a mano o per mail.

Art. 38 – In caso di decesso dell'ospite i parenti dovranno accordarsi con la Direzione per il ritiro dei suoi effetti personali.

Art. 39 – L'ospite può essere indirizzato ad altro servizio qualora le sue condizioni psico fisiche non siano più idonee. La direzione collaborerà con la famiglia per una sistemazione adeguata alle necessità dell'Ospite.